



Consiglio regionale della Calabria

Proposta di legge recante: “Istituzione del servizio di Psicologia di base” di iniziativa dei consiglieri Nicola Irto, Ernesto Francesco Alecci, Domenico Bevacqua, Francesco Antonio Iacucci, Raffaele Mammoliti.

Relazione illustrativa

Nel rispetto della suddivisione costituzionale delle competenze legislative tra Stato e Regioni, nell’esercizio della competenza regionale in materia di tutela della salute, di cui all'articolo 117, comma terzo della Costituzione, per garantire al cittadino il diritto alla salute di cui all’art 32 Cost. e le prestazioni sanitarie di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), si propone l’istituzione del servizio di psicologia di base.

Il supporto psicologico attualmente è uno strumento essenziale per la tutela della salute del singolo e, in età pediatrica, per l’armonica formazione della personalità. In contesti di degrado e di deprivazione socio-economico-culturale il sostegno psicologico si pone come indispensabile anche per la prevenzione di comportamenti socialmente allarmanti.

I disturbi psicologici, nel tempo, hanno sempre più manifestato la loro gravità sia in termini di qualità di vita sia in termini di costo per l'intera società. L'incidenza dei disturbi mentali è grave tanto quanto quella delle patologie di altro tipo e non può più essere sottovalutata.

L’attuale contingenza pandemica ha drammaticamente favorito il diffondersi di vecchie e nuove patologie (es. crisi d'ansia e di depressione, aumento delle condotte autolesioniste, disturbi alimentari, crisi di panico, *hikikomori*). Numerosi studi hanno

evidenziato incisive conseguenze della pandemia sulla sfera psicologica ed emozionale delle persone, anche di quelle che non avevano una storia precedente di disturbi del genere. Le forzate modifiche allo stile di vita e alle relazioni interpersonali, la solitudine, la paura di ammalarsi o di contagiare altri hanno prodotto l'insorgenza di disturbi fortemente interferenti con la qualità di vita. Da recenti rapporti dell'*American Academy of Pediatrics*, dell'*American Academy of Child and Adolescent Psychiatry* e della *Children's Hospital Association* e dell'UNICEF si evince un quadro preoccupante anche per la salute mentale dei più giovani che si traduce in uno scarso rendimento scolastico, nella mancanza di interessi culturali e di vita, nello scarso sviluppo dell'empatia che incide pericolosamente nella costruzione sociale del futuro cittadino. Inquietanti, poi, i dati relativi ai tentativi di suicidio e atti di autolesionismo tra i giovanissimi (a partire dai 12 anni) aumentati del 30%.

Si impone, dunque, la necessità di interventi legislativi che implementino il servizio sanitario e abbraccino, in specie, un'idea di medicina di base diversa, attenta ai disagi di ogni genere. Peraltro, non può disconoscersi che la sinergia tra medici/pediatri di base e psicologi servirebbe anche ad individuare più facilmente i disturbi psicosomatici con un conseguente risparmio per la sanità pubblica, spesso gravata da costi diagnostici esorbitanti.

A seguito della pandemia, il problema del sostegno psicologico alla comunità ha suscitato maggiore attenzione che, tuttavia, necessita di concretizzarsi in provvedimenti legislativi efficaci. Si dà atto di un'accresciuta sensibilità verso la problematica desumibile anche dalla sentenza n°241/2021 della Corte Costituzionale. L'approvazione della presente proposta comporterebbe nella nostra Regione l'adozione di una modalità più pregnante e significativa per la realizzazione degli obiettivi psicopedagogici da conseguire per il benessere individuale e l'eventuale emersione di comportamenti socialmente deprecabili.

I beneficiari del presente intervento regionale dovrebbero essere tutti i cittadini per i quali si indicano gli obiettivi più urgenti perseguibili con l'inserimento di tale figura:

- a) fornire un primo livello di supporto psicologico ai singoli membri della comunità, efficace ed economicamente accessibile;
- b) prevenire e diagnosticare precocemente l'insorgenza di patologie psichiatriche/psicologiche e di disturbi del comportamento dovuti a difficoltà connesse al superamento di un lutto, all'adattamento alle condizioni collegate anche alla pandemia Covid-19, a malattie (proprie o dei propri amici e/o parenti), a disagi emotivi momentanei, a situazioni logoranti, a problematiche psicosomatiche;
- c) diagnosticare precocemente conseguenze di abusi;
- d) diagnosticare e contrastare la tendenza a tutte le dipendenze patologiche;
- e) contrastare ogni forma di razzismo e di discriminazione;
- f) conoscere e diffondere buone pratiche sociali (capacità di controllo della rabbia e delle altre emozioni negative e capacità di sviluppo delle emozioni positive);
- g) adottare idonee strategie capaci di superare le difficoltà relazionali spesso degeneranti in violenze fisiche e psicologiche.

Il percorso psicologico della conoscenza di sé è importante per lo sviluppo di una personalità equilibrata e si configura come un necessario complemento alle opportunità offerte dal contesto socio economico di riferimento.

La Regione e gli enti locali non possono rimanere indifferenti dinanzi all'emergere di esigenze collettive di così primario interesse, peraltro anche considerando che ogni investimento sul capitale umano comporta non solo un vantaggio per il singolo ma per l'intera collettività sia in termini di sicurezza sociale sia di maggiore sviluppo economico.

La proposta consta di otto articoli. L'art. 1 istituisce il Servizio di psicologia di base. L'art. 2 indica i beneficiari e gli obiettivi di tale servizio. L'art. 3 indica la creazione degli Elenchi provinciali degli Psicologi di base e i requisiti per essere iscritti. L'art. 4 detta l'organizzazione, la strutturazione e le modalità di svolgimento del Servizio. L'art. 5 istituisce un organismo indipendente con funzioni di Osservatorio regionale. Gli artt. 6 e 7 sono rubricati rispettivamente "Clausola valutativa" e "Norma finanziaria". L'art. 8 disciplina, infine, l'entrata in vigore.

Relazione finanziaria

Nel caso di specie la proposta di legge non comporta oneri di spesa sul bilancio regionale vigente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art 1	istituisce il Servizio di psicologia di base con l'obiettivo di supportare l'azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta			0
Art 2	indica i beneficiari e gli obiettivi di tale servizio			0
Art 3	indica la creazione degli Elenchi provinciali degli Psicologi di base e i requisiti per essere iscritti			0
Art4	indica l'organizzazione, la			0

	strutturazione e le modalità di svolgimento del Servizio			
Art5	istituisce l'Osservatorio regionale			0
Art6	indica la clausola valutativa			0
Art7	indica la norma finanziaria- Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse già attribuite alle ASP per il SSR			0
Art 8	Entrata in vigore della legge			0

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Totale

Art. 1

(Istituzione della figura dello Psicologo di base)

1. La Regione Calabria, compatibilmente con le competenze attribuite al Commissario ad Acta per la prosecuzione dei piani di rientro dei disavanzi del servizio sanitario regionale, istituisce il servizio di Psicologia di base.

2. Il servizio di Psicologia di base è realizzato da ciascuna Azienda sanitaria provinciale (ASP) a livello dei distretti sanitari di base a supporto dell'azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e degli specialisti ambulatoriali. Esso è svolto da psicologi liberi professionisti a rapporto convenzionale denominati di seguito Psicologi di base.

Art. 2

(Beneficiari e obiettivi del Servizio di psicologia di base)

1. Il servizio di psicologia di base è finalizzato a:

- a) erogare un primo livello di supporto psicologico ai singoli membri della comunità, efficace ed economicamente accessibile;
- b) prevenire e diagnosticare precocemente l'insorgenza di patologie psichiatriche/psicologiche e di disturbi del comportamento dovuti a difficoltà connesse al superamento di un lutto, all'adattamento alle condizioni collegate anche alla pandemia Covid-19, a malattie (proprie o dei propri amici e/o parenti), a disagi emotivi momentanei, a situazioni logoranti, a problematiche psicosomatiche;
- c) diagnosticare precocemente conseguenze di abusi;
- d) diagnosticare e contrastare la tendenza a tutte le dipendenze patologiche;
- e) contrastare ogni forma di razzismo e di discriminazione;
- f) conoscere e diffondere buone pratiche sociali (capacità di controllo della rabbia e delle altre emozioni negative e capacità di sviluppo delle emozioni positive);

g) adottare idonee strategie capaci di superare le difficoltà relazionali spesso degeneranti in violenze fisiche e psicologiche.

Art. 3

(Elenchi provinciali degli Psicologi di base)

1. È istituito l'elenco provinciale degli psicologi di base.
2. Possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) laurea in psicologia;
 - b) iscrizione all'Albo degli psicologi della Regione Calabria;
 - c) assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale o regionale.
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento, disciplina la formazione degli elenchi provinciali e la gestione degli incarichi convenzionali, definendo, altresì, eventuali ulteriori titoli e specifiche competenze ai fini dell'iscrizione negli elenchi stessi.

Art. 4

(Organizzazione e programmazione delle attività dei servizi di Psicologia di base)

1. Lo Psicologo di base assume in carico la richiesta di assistenza, organizza e gestisce l'assistenza psicologica in base alle esigenze del paziente.
2. La richiesta di assistenza psicologica può essere avanzata direttamente dal soggetto interessato ma anche dal medico di base, dal pediatra di libera scelta o da altro specialista.

3. Nel quadro della realizzazione di un sistema integrato dei Servizi sociosanitari, gli Enti locali e gli ambiti territoriali competenti favoriscono l'erogazione del servizio di Psicologia di base con ogni forma di utile collaborazione nonché con la fornitura di locali.

4. In ciascun distretto sanitario di base le attività psicologiche delle cure primarie sono erogate da almeno due Psicologi di base in sinergia con le strutture del distretto sanitario di appartenenza.

5. I costi dell'assistenza psicologica prestata dallo Psicologo di base territoriale sono a carico del SSR. La prestazione è soggetta al pagamento di un ticket da parte del paziente, la cui esigibilità ed importo sono stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 5

(Osservatorio regionale)

1. Il monitoraggio e il controllo della qualità dell'assistenza psicologica prestata in attuazione dell'art. 1 sono effettuati dai competenti organi del Servizio Sanitario Regionale, dal Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 6 e da apposito organismo indipendente con funzioni di Osservatorio regionale.

2 La Regione Calabria istituisce l'Osservatorio regionale composto da: un dirigente psicologo per ciascuna ASP, due psicologi nominati dell'Ordine degli psicologi della Calabria, un dipendente della Regione Calabria con funzioni di segreteria, un rappresentante dei medici di medicina generale e uno dei pediatri di libera scelta.

3. Gli Psicologi di base trasmettono una relazione annuale sull'attività di assistenza psicologica prestata all' Osservatorio regionale.

4. L'Osservatorio regionale esamina le relazioni annuali e, in generale, svolge un'azione di controllo e indirizzo sulle attività prestate dallo Psicologo di base. Fornisce alla

Giunta Regionale ogni elemento utile per la redazione della relazione triennale da presentare al Consiglio Regionale.

5. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative e individua le strutture della Regione che collaborano all'esercizio della funzione di Osservatorio regionale.

6. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito.

Art. 6

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio Regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel miglioramento della qualità del servizio sanitario nel suo complesso e nel raggiungimento degli specifici obiettivi di miglioramento della qualità di vita dei singoli, delle relazioni sociali e di vantaggi personali ed interpersonali dei beneficiari.

2. A tal fine, la Giunta presenta, con cadenza triennale, alla Commissione assembleare competente una relazione su:

- a) numero di professionisti assunti per il triennio;
- b) attuazione degli interventi previsti all'art. 4;
- c) ammontare delle risorse impegnate e di quelle effettivamente utilizzate;
- d) eventuali criticità emerse nell'attuazione della legge.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 200.000 per ciascuno degli esercizi 2022, 2023, 2024, si provvede con le risorse già attribuite alle ASP per il SSR.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Reggio Calabria 4 aprile 2022

f.to Nicola Irto

f.to Ernesto Francesco Alecci

f.to Domenico Bevacqua

f.to Francesco Antonio Iacucci

f.to Raffaele Mammoliti